

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7177 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: LIBERATI GIOVANNI

Data Udiienza: 21/09/2016

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Pini Claudio, nato a Salsomaggiore Terme il 17/12/1963


Petrelli Mara, nata a Pavia il 23/7/1963

avverso l'ordinanza del 1/12/2015 del Tribunale di Macerata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

lette le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1 dicembre 2015 il Tribunale di Macerata ha respinto la richiesta di riesame presentata da Claudio Pini e Mara Petrelli nei confronti del provvedimento del 21 settembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata, con cui era stato disposto il sequestro preventivo dei beni dei ricorrenti fino alla concorrenza della somma di euro 370.788,90, in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000.

Nel disattendere la richiesta dei ricorrenti il Tribunale ha sottolineato l'irrelevanza delle contestazioni sollevate dagli indagati a proposito della sussistenza del reato presupposto (consistente nel mancato versamento IRPEF e IVA all'esito del riconoscimento della natura commerciale della attività svolta dal

G. Liberati

Centro Soccorso Litorale Adriatico, CSLA), essendo integrato il reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 dalla mera condotta di sottrazione di beni alla possibile riscossione coatta, o da condotte comunque volte a renderla maggiormente difficoltosa, sottolineando la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli indagati ed il ruolo di amministratore svolto dalla Petrelli.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Claudio Pini, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, per l'omessa valutazione in concreto dei gravi indizi di consumazione del reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro preventivo oggetto della richiesta di riesame, non essendo stati adeguatamente indicati gli elementi da cui ricavare i gravi indizi del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000 e neppure di quello presupposto, essendosi sia il Giudice per le indagini preliminari sia il Tribunale limitati a rinviare sul punto alla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza.

2.2. Con il secondo motivo ha denunciato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il Tribunale omesso di considerare che egli non ricopriva alcun ruolo amministrativo all'interno del CSLA, ma aveva solo compiti organizzativi senza poteri decisionali, ed anche che la costituzione di fondo patrimoniale ai sensi degli artt. 167 e 171 cod. civ. sui beni mobili e immobili di proprietà dei coniugi Pini - Petrelli era volta unicamente a soddisfare i fabbisogni del nucleo familiare, con la conseguenza che doveva essere escluso il compimento di qualsiasi atto fraudolento nei confronti del Fisco.

Ha aggiunto che il Tribunale aveva anche omesso di considerare l'insussistenza del necessario elemento soggettivo del reato prospettato, in quanto l'atto di disposizione oggetto della contestazione era stato posto in essere il 23 ottobre 2014, prima della conclusione delle indagini della Guardia di Finanza, iniziate il 13 giugno 2014 e conclusesi il 22 gennaio 2015.

Ha, inoltre, escluso la natura pregiudizievole dell'atto, alla luce del disposto dell'art. 2929 *bis* cod. civ., che consente al creditore pregiudicato da un atto di cessione a titolo gratuito, o che vincola la disponibilità del bene, di agire esecutivamente anche senza il previo esperimento dell'azione revocatoria.

Ha ribadito l'insussistenza del reato presupposto, essendo stata erroneamente qualificata come commerciale l'attività del CSLA, ed eccetto che le somme asseritamente sottratte al Fisco erano, comunque, al di sotto delle soglie di punibilità stabilite dal d.lgs. 74/2000, come modificato dal d.lgs. 158/2015, in quanto l'Agenzia delle Entrate di Macerata aveva addebitato al ricorrente somme abnormi per maggiori imposte dovute e relative sanzioni,

stabilendo unilateralmente ricavi non dichiarati e presunti costi, senza considerare le spese sostenute.

3. Ha proposto autonomo ricorso Mara Petrelli, con l'assistenza del medesimo difensore, denunciando i medesimi vizi, ed aggiungendo di aver svolto solamente mansioni di segretaria all'interno della struttura organizzativa del CSLA, e che quindi non poteva essere considerata amministratrice di fatto di tale ente, come invece affermato dal Tribunale.

4. Con memoria del 5 settembre 2016 i ricorrenti hanno formulato congiuntamente motivi nuovi, ribadendo la contraddittorietà della motivazione della ordinanza impugnata, per l'omessa considerazione della insussistenza del reato presupposto di quello elusivo contestato ed in relazione al quale era stato disposto il sequestro, evidenziando anche la inidoneità della condotta a sottrarre i beni conferiti nel fondo patrimoniale alla riscossione coattiva delle imposte, non essendo definitivo l'accertamento tributario.

5. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, evidenziando l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali per vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Preliminarmente va precisato che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere esaminato solo in relazione al vizio di violazione di legge non essendo consentita, in *subiecta materia*, la deduzione del vizio di motivazione per espresso dettato dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nondimeno, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come nella violazione di legge siano ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (cfr., *ex multis*, Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv.254893).

Sempre in premessa è necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle

risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, dep. 24/03/2015, G.F.S., *non massimata*; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, dep. 30/09/2014, C.C. in proc. M.M., *non massimata*; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, dep. 25/03/2014, P.G., *non massimata*; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

3. Ora, nella vicenda in esame, a fronte del corretto rilievo da parte del Tribunale di Macerata della non necessarietà dell'accertamento di altri reati, che dovrebbero, ad avviso dei ricorrenti, costituire il presupposto necessario della configurabilità di quello di cui all'art. 11 d.lgs. 74/2000, mentre tale illecito sanziona la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in misura superiore alla soglia di euro 50.000, indipendentemente dalla commissione di altri reati (non richiesta dalla norma), entrambi i ricorrenti lamentano, con il primo motivo, l'insufficienza dell'accertamento del reato presupposto, censurando la motivazione su tale punto del provvedimento impugnato.

Al riguardo la motivazione dell'ordinanza impugnata non può dirsi del tutto mancante od irragionevole, avendo il Tribunale illustrato la ragione della ritenuta irrilevanza dell'accertamento della esistenza di un reato presupposto, ed avendo i ricorrenti censurato, peraltro del tutto genericamente e senza alcun confronto critico con tale argomento, proprio tale aspetto della motivazione, con doglianza che risulta, dunque, inammissibile nel giudizio di legittimità.

4. Considerazioni in parte analoghe possono essere svolte a proposito del secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, mediante il quale è stata lamentata l'insufficienza della motivazione della ordinanza impugnata riguardo alla sussistenza degli indizi di responsabilità del reato contestato, sia per la mancanza di reali poteri di amministrazione in capo ai ricorrenti, sia per l'erroneità della affermazione della finalità elusiva della costituzione del fondo patrimoniale, sia per la anteriorità del negozio rispetto agli accertamenti fiscali, sia per il mancato superamento delle soglie di rilevanza penale.

Anche mediante tale censura, però, i ricorrenti si dolgono degli accertamenti in punto di fatto compiuti dai giudici di merito, in ordine alla loro veste di amministratori ed a proposito della finalità elusiva dell'atto dagli stessi perfezionato, oltre che per il pregiudizio dallo stesso arrecato alle ragioni di credito della Amministrazione finanziaria, che sono stati adeguatamente motivati dal Tribunale, con riferimento ai poteri degli indagati ed alle attività in concreto dagli stessi compiute, sottolineando le operazioni sulla contabilità poste in essere dalla Petrelli, riconducibili alla attività di amministrazione.

Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato anche la finalità elusiva del negozio perfezionato dai ricorrenti, richiamando al riguardo gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, e l'evidenza dello scopo fraudolento insito nella apposizione di un vincolo di durata trentennale anche su beni mobili soggetti ad obsolescenza e degrado, quali le automobili.

Ne consegue l'inammissibilità anche di tali doglianze, volte a sindacare la ricostruzione della vicenda sul piano del merito e la adeguatezza della relativa motivazione, anche quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ai ricorrenti, entrambe non censurabili nel giudizio di legittimità.

La doglianza relativa alla insussistenza del reato presupposto, anche per il mancato superamento delle soglie di rilevanza penale delle imposte non versate, risulta, poi, oltre che anch'essa generica, manifestamente infondata, in quanto dallo stesso prospetto riepilogativo degli importi dovuti per gli anni 2009, 2010 e 2011 riportato nei ricorsi, l'ammontare delle imposte dovute dalla C.S.L.A. risulta superiore alla soglia di rilevanza di euro 50.000,00 stabilita dal primo comma dell'art. 11 d.lgs. 74/000.

Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità anche di tale motivo, nonché della doglianza sollevata dalla Petrelli a proposito della sua estraneità alla amministrazione della società.

5. L'inammissibilità dei ricorsi determina, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità anche dei rilievi formulati con la memoria spedita il 5 settembre 2016, mediante la quale sono state eccepite l'inidoneità della costituzione del fondo patrimoniale a pregiudicare gli interessi della

Amministrazione finanziaria e l'indeterminatezza del credito vantato da quest'ultima.

Giova, peraltro, evidenziare come non rilevi nel caso in esame l'introduzione nell'ordinamento, ad opera del d.l. n. 83 del 2015, conv. in l. 6 agosto 2015 n. 132, dell'art. 2929 *bis* cod. civ., secondo cui:

«Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto».

Non risulta, infatti, né è stato prospettato (avendo, anzi, gli stessi ricorrenti affermato che le ragioni di credito vantate dalla Amministrazione finanziaria debbono ancora essere compiutamente accertate), che l'Amministrazione finanziaria creditrice dei ricorrenti sia munita di titolo esecutivo, e possa, quindi, procedere ad esecuzione forzata anteriormente al vittorioso esperimento dell'eventuale azione revocatoria, con la conseguenza che, essendo trascorso oltre un anno dal perfezionamento del negozio pregiudizievole, concluso il 23 ottobre 2014, non sussistono neppure i presupposti per poter applicare la previsione della nuova disposizione.

6. In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 21/9/2016